

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E

SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIO SANITARIE ACCREDITATE

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di BERGAMO in via GALLICCIOLLI n. 4, CF 04114400163 / P.IVA 04114400163, nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott. MASSIMO GIUPPONI nato a BERGAMO il 13.05.1964, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore CASA DI CURA HABILITA S. p. A con sede legale nel Comune di ZINGONIA DI CISERANO in via BOLOGNA n.1, CF 00765430160/ P.IVA 00765430160, nella persona del Dr. RUSCONI ROBERTO nato a BERGAMO il 21/09/1951 C.F. RSCRRT51P21A794Z, in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

Premesso che:

- l'art. 8-bis del d.lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;

- in particolare, ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo decreto la stipula di contratti costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia pubbliche che private;

- l'art. 8 della l.r. 33/2009 dispone che i soggetti erogatori privati sanitari e sociosanitari, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale e in coerenza con la programmazione territoriale del SSL, sottoscrivono con le ATS competenti per le prestazioni previste dalla programmazione regionale contratti analoghi a quelli previsti per le ASST;

	- l'art. 15, comma 6 della l.r. 33/2009 a tenore del quale l'accreditamento è condizione	
	necessaria ma non sufficiente per l'assunzione a carico del fondo sanitario regionale	
	degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate. L'assunzione degli	
	oneri di cui al primo periodo è subordinata, sulla base del fabbisogno sanitario e	
	sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, alla definizione degli accordi	
	contrattuali con le ATS per la remunerazione delle prestazioni rese e alla valutazione	
	delle performance. La conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema	
	regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema	
	di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione	
	delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle	
	private convenzionate;	
	- il soggetto gestore delle seguenti Unità d'Offerta RSD HABILITA ALBINO con sede	
	operativa in ALBINO, CUDES 325001367, accreditata secondo il relativo assetto ed	
	iscrizione previsti nel registro regionale delle strutture accreditate, per i posti/prestazioni a	
	contratto indicati e riportati nell'allegata scheda di budget di cui all'art. 4;	
	- la stipula del presente contratto da parte degli operatori privati è subordinata	
	all'acquisizione della documentazione antimafia, dalla quale deve risultare che non	
	sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto previste dalla normativa	
	antimafia né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli	
	indirizzi dell'ente. La documentazione antimafia deve riferirsi ai soggetti elencati all'art.	
	85, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;	
	- la stipula del contratto è altresì subordinata all'assenza in capo al soggetto gestore di	
	Unità d'Offerta di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi	
	relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine, l'ATS	
	acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al soggetto	

	gestore di Unità d’Offerta ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di sua validità; il	
	soggetto gestore deve trasmettere alla ATS l’attestazione del pagamento di imposte e	
	tasse ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;	
	- prima della stipula del contratto il soggetto erogatore di Unità d’Offerta deve	
	trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47	
	D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell’organo	
	di amministrazione attestante l’insussistenza di sentenze penali di condanna, anche non	
	definitive, per i reati indicati all’articolo 80 comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016 e	
	successive modifiche ed integrazioni, a carico degli stessi;	
	- il soggetto gestore di Unità d’Offerta prima della sottoscrizione del contratto trasmette	
	all’ATS la relazione sull’ultimo bilancio approvato e la relazione sull’ultimo bilancio	
	consolidato approvato, redatte da soggetti tenuti alla revisione legale dei conti, ai sensi	
	dell’art. 2409 bis C.C., che attesti in modo esplicito ed inequivocabile la regolarità della	
	continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell’affidabilità della	
	struttura e dell’eventuale gruppo rilasciato nel rispetto dei limiti di quanto attestabile	
	secondo il Principio di Revisione n. 570, par. 10 e deve riguardare tutte le attività	
	sanitarie e sociosanitarie in capo alla proprietà;	
	- il soggetto gestore di Unità d’Offerta con capacità ricettiva pari o superiore agli 80	
	posti letto, o di Unità d’Offerta che abbiano una capacità contrattuale complessiva in	
	ambito sociosanitario pari o superiore a € 800.000 annui a carico del Fondo Sanitario	
	Regionale lombardo, adotta un codice etico comportamentale costituito dal codice etico	
	e dal modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 in cui sono riportate le procedure	
	da seguire affinché le attività si svolgano in conformità ai principi enunciati nel codice	
	stesso.	
	Un sintetico estratto della relazione annuale dell’organismo di vigilanza, previsto dal	

	d.lgs. 231/2001, che attesti, in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta	
	applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità deve essere	
	inviato all'ATS entro la fine del mese di febbraio di ogni anno;	
	- il numero degli ospiti inseriti su posti a contratto a carico del Fondo Sanitario	
	Regionale non può superare in qualsiasi momento il numero totale di posti a contratto	
	secondo il budget assegnato di cui all'Allegato A, tenuto comunque conto delle	
	particolari tipologie di frequenza della specifica Unità d'Offerta.	
	si conviene e si stipula quanto segue.	
	Articolo 1 Oggetto del contratto	
	1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna a somministrare le relative	
	prestazioni sociosanitarie secondo l'assetto organizzativo accreditato per il quale la	
	struttura è iscritta nel registro regionale delle strutture accreditate, per conto e con	
	oneri a carico del SSR ai sensi della normativa vigente, conformi a tipologie e volumi di	
	cui all'art. 4 così come specificati nell'allegato A al presente contratto.	
	2. Le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del servizio	
	nel corso dell'intero anno, programmando l'attività ed adeguando la capacità produttiva	
	al budget assegnato.	
	3. Nulla spetterà al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni eccedentarie il	
	budget assegnato di cui all'allegato A. Parimenti nulla è dovuto al soggetto gestore di	
	Unità d'Offerta per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di	
	accreditamento inottemperando alla diffida a rimuovere le relative irregolarità.	
	4. Qualora per fatti eccezionali il soggetto gestore di Unità d'Offerta non possa	
	espletare temporaneamente le prestazioni oggetto del presente contratto deve darne	
	tempestiva comunicazione all'ATS che informerà la competente Direzione regionale.	
	Altrettanto tempestivamente deve essere comunicata all'ATS la ripresa dell'esecuzione	

	delle prestazioni. In tali casi l'ATS assume le determinazioni più opportune per garantire	
	la continuità assistenziale, compresa l'assegnazione temporanea dei posti letto	
	accreditati e del relativo budget ad altro operatore.	
	5. La definitiva cessazione dell'attività, per decisione del soggetto gestore, deve essere	
	preceduta da un preavviso minimo di 90 giorni, fatta salva diversa valutazione	
	formalizzata dalla ATS competente, al fine di consentire l'idonea collocazione degli	
	utenti verso altre unità d'offerta, in raccordo con ATS, utenti, loro famiglie, eventuali	
	tutori o amministratori di sostegno e comuni di residenza. Gravano in capo al soggetto	
	gestore tutti gli adempimenti discendenti e i relativi oneri. Il soggetto gestore si obbliga	
	a proseguire l'attività fino alla avvenuta ricollocazione o dimissione protetta degli	
	assistiti.	
	Articolo 2 Obblighi del soggetto gestore di Unità d'Offerta	
	1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta con la sottoscrizione del presente contratto si	
	impegna a:	
	a) accettare il sistema di remunerazione, i controlli, il regime sanzionatorio e	
	l'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia;	
	b) mantenere e adeguare i requisiti soggettivi, organizzativi, funzionali e strutturali	
	definiti in sede di accreditamento e di contrattualizzazione;	
	c) erogare le prestazioni secondo protocolli e standard di accessibilità, appropriatezza	
	clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale, nonché attraverso personale che, in	
	possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazioni di	
	incompatibilità ex art. 4, comma 7 della l. 412/1991;	
	d) rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della	
	documentazione sanitaria/sociosanitaria. In particolare, la Struttura codifica, registra e	
	comunica le prestazioni rese in totale adesione a quanto contenuto nella	

	documentazione clinica e sociale e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica e	
	di comunicazione fornite dalla Direzione regionale competente in materia;	
	e) correttamente inquadrare l'assistito, all'atto di accesso, al fine di attestare la	
	sussistenza in capo allo stesso delle caratteristiche e condizioni di bisogno conformi con	
	il tipo di unità di offerta di appartenenza e di procedere costantemente al monitoraggio	
	delle stesse al fine di poter riclassificare tempestivamente l'assistito e così garantirne la	
	collocazione in struttura idonea. In ogni caso non può mai essere riconosciuta una	
	remunerazione aggiuntiva rispetto a quella prevista a carico del FSR per la specifica	
	Unità d'Offerta;	
	f) prendere in carico l'assistito in maniera personalizzata e continuativa, coinvolgendolo	
	nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite	
	dalla Direzione regionale competente, dell'ASST o dell'ATS;	
	g) informare il Comune di residenza dell'assistito dell'accesso alla unità d'offerta o, nei	
	casi in cui l'accesso sia disposto d'urgenza, dell'accettazione del ricovero o della presa in	
	carico;	
	h) informare il competente ufficio dell'ASST e del Comune sulle condizioni psicofisiche	
	della persona assistita qualora si rinvenga la necessità della nomina del tutore o	
	dell'amministratore di sostegno;	
	i) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia delegate e assicurare la	
	costante informazione sulle condizioni della persona assistita e sulla assistenza	
	praticata, nel rispetto della normativa in materia di privacy;	
	l) informare la persona assistita, il suo legale rappresentante e i suoi familiari in modo	
	chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso circa la possibilità di chiedere	
	l'intervento del difensore civico regionale e del Comune in cui ha sede l'unità d'offerta	
	in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni, nonché, per ogni	

	eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all'ufficio di relazioni con il	
	pubblico della ATS competente;	
	m) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e procedure	
	preliminari all'ingresso nella struttura.	
	2. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo previsti	
	dalla regolamentazione vigente rappresentano elemento essenziale della prestazione.	
	In particolare, se il soggetto gestore di Unità d'Offerta soddisfa i requisiti di cui al	
	comma 3 dell'art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013 è tenuto agli obblighi di pubblicazione e di	
	accesso civico generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse. Il gestore	
	è tenuto altresì agli obblighi di trasparenza nei limiti e alle condizioni previste dalla	
	legge 124/2017 e s.m.i.	
	3. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della L. 190/2012,	
	nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti di ATS, ASST o	
	di Regione Lombardia che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, nei propri	
	confronti poteri autoritativi o negoziali, non può concludere con gli stessi contratti di	
	lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi professionali a qualsivoglia titolo.	
	4. Tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità	
	d'offerta o, comunque, il subentro di un altro soggetto gestore nella titolarità dell'Unità	
	d'Offerta, non hanno effetto nei confronti della ATS sino al perfezionamento del	
	provvedimento di voltura dell'accreditamento. In particolare:	
	a) il soggetto gestore d'Unità d'Offerta prende atto che in tutti i casi di subentro di un	
	nuovo soggetto nella titolarità dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà	
	stipulare un nuovo contratto;	
	b) il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna, tramite l'inserimento di apposita	
	clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1	

	del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura	
	dell'accREDITamento, che avviene con la trascrizione sul registro regionale delle unità	
	d'offerta sociosanitarie accreditate;	
	c) il provvedimento di accREDITamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al	
	perfezionamento della voltura.	
	5. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna a trasmettere all'ATS, entro la fine	
	del mese di febbraio di ogni anno e comunque prima della stipula del contratto,	
	dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000	
	del legale rappresentante circa:	
	a) l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni	
	amministrative dipendenti da reato di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;	
	b) l'insussistenza o meno di provvedimento giudiziari che applicano le sanzioni previste	
	dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;	
	c) l'assolvimento o meno degli obblighi previsti in materia di pagamento delle	
	transazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.	
	Articolo 3 Verifiche e controlli delle ATS	
	1. All'ATS compete la verifica del mantenimento da parte del soggetto gestore di Unità	
	d'Offerta dei requisiti autorizzativi e di accREDITamento prescritti. A tal fine l'ATS può	
	compiere, in ogni tempo e anche senza preventiva comunicazione, tranne i casi in cui la	
	stessa si rende necessaria per ottimizzare l'attività di controllo, ispezioni e controlli	
	anche tramite l'accesso di propri funzionari presso l'Unità d'Offerta: al termine delle	
	relative operazioni viene redatto verbale di controllo in contraddittorio con il legale	
	rappresentante dell'Unità d'Offerta stessa o di suo delegato.	
	2. In particolare, l'ATS deve accertare la corrispondenza dei documenti prodotti rispetto	
	a quelli richiesti ed acquisire la certificazione antimafia anche nei confronti dei soggetti	

che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, nel merito, verificare:

a) che dall'estratto sintetico della relazione annuale dell'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs n. 231/2001, risulti in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità;

b) che dalla relazione specificata in premessa risultino, in modo esplicito ed inequivocabile, la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo e l'assenza/evidenza di criticità connesse alla gestione;

c) l'ottemperanza della struttura agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

3. La mancata trasmissione da parte del soggetto gestore d'Unità d'Offerta della dichiarazione di cui all'art. 2, comma 5 nei termini assegnati comporta l'adozione, da parte dell'ATS, di un atto formale di diffida ad adempiere entro 15 giorni. L'ATS provvede alle verifiche della documentazione pervenuta entro 15 giorni dal ricevimento della stessa valutando, ai fini della contrattualizzazione e del relativo mantenimento, la gravità dei fatti imputati, l'eventuale rimozione degli stessi e delle relative conseguenze, l'eventuale dissociazione dell'ente dalle condotte illecite.

4. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 3 nei termini indicati nella diffida ad adempiere di cui allo stesso comma, così come l'invio di chiarimenti e precisazioni non esaustivi all'ATS nel rispetto dei termini fissati comporta l'assegnazione al soggetto gestore d'Unità d'Offerta di un congruo termine per la regolarizzazione della propria posizione. La mancata ottemperanza a quanto richiesto determina la sospensione del contratto per una durata massima di sei mesi oltre i quali l'ATS

	procede, nel caso di persistente inadempimento, alla risoluzione del contratto stesso,	
	ferma restando la necessità di garantire la continuità assistenziale degli utenti. La	
	sospensione per il periodo corrispondente esclude la remunerazione a carico del SSR.	
	5. L'ATS verifica periodicamente con il soggetto gestore d'Unità d'Offerta l'andamento	
	della produzione e la sua coerenza con l'allegato A al presente contratto.	
	6. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna ad agevolare lo svolgimento delle	
	attività di vigilanza e controllo da parte dell'ATS, anche mettendo a disposizione il	
	materiale e la documentazione necessaria alle stesse.	
	7. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall'ATS al	
	soggetto gestore d'Unità d'Offerta che, entro 15 giorni, può presentare osservazioni e	
	chiarimenti.	
	Articolo 4 Limiti finanziari	
	1. In relazione alle risorse finanziarie programmate dal SSR per le prestazioni oggetto	
	del presente contratto i valori di produzione annui massimi sono quelli assegnati nella	
	scheda di budget di cui all'allegato A, parte integrante del presente contratto. Nei	
	suddetti limiti sono da ricomprendersi le prestazioni riferite all'arco temporale dal 1°	
	gennaio dell'anno in corso sino al momento della sottoscrizione del contratto.	
	L'eventuale modifica dell'importo indicato nella "scheda assetto accreditato e	
	contrattualizzato" di cui all'allegato A può essere oggetto di rideterminazione	
	concordata tra ATS e soggetto gestore secondo le modalità e le tempistiche ridefinite	
	con atto della Direzione Generale competente.	
	Per le unità di offerta residenziali il budget comprende altresì il riconoscimento della	
	tariffa aggiuntiva per gli ospiti che dovessero risultare positivi sulla base delle	
	rendicontazioni per assistito.	
	2. Al superamento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore	

	remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, fatte salve le prestazioni extra-	
	budget per utenza non tipica. L'esaurimento del budget non costituisce motivo valido	
	per l'incremento delle rette a carico dell'utenza o per la trasformazione automatica in	
	regime di solvenza di ospiti precedentemente inseriti in regime di SSR.	
	3. Il budget è riferito alle prestazioni erogate in regime di SSN a favore di utenti	
	residenti in Lombardia e agli utenti stranieri che, in base alla normativa nazionale e	
	regionale di settore, rimangono a carico dell'ATS nel cui territorio vengono assistiti ¹ .	
	Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli	
	stessi criteri di appropriatezza che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti	
	lombardi, e rendicontate nell'ambito dei flussi informativi regionali inerenti la specifica	
	unità d'offerta. Le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano	
	anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non	
	residenti in Regione Lombardia. Per gli utenti residenti in altre Regioni, le Regioni/ASL di	
	residenza, responsabili dei Lea per gli assistiti in questione, in base alle disposizioni in	
	materia di mobilità interregionale, provvedono alla presa in carico ai fini anche del	
	riconoscimento e pagamento diretto all'Ente della quota SSN, secondo le tariffe vigenti	
	in Lombardia.	
	Articolo 5 Sistema tariffario e pagamenti	
	1. L'ATS riconosce al soggetto gestore d'Unità d'Offerta, nel rispetto delle disposizioni	
	regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia o dai nomenclatori tariffari,	
	secondo le modalità fissate nel presente contratto.	
	2. L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dal soggetto gestore di	
	Unità d'Offerta nei tempi previsti dai provvedimenti regionali, sulla base dei dati validati	
	e comunicati dalla Direzione generale competente per materia con verifica da parte	
	dell'ATS.	
	¹ Non si applica per SMI e Consultori Familiari	

	3. L'ATS eroga acconti mensili secondo le modalità definite annualmente dalla Giunta	
	regionale come validati dalla competente Direzione regionale. Il soggetto gestore	
	d'Unità d'Offerta si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a	
	emettere la fattura relativa al saldo, recante la dicitura "salvo conguagli". L'ATS	
	procederà esclusivamente ai pagamenti per prestazioni correttamente rendicontate e	
	validate nei flussi regionali, con le modalità e nei termini stabiliti da Regione Lombardia.	
	4. Il soggetto gestore avrà diritto al riconoscimento della produzione annualmente	
	erogata entro il limite massimo delle risorse allo stesso contrattualmente assegnate, le	
	quali vengono determinate tenendo conto del limite massimo di spesa sostenibile con il	
	fondo SSR in attuazione della programmazione regionale.	
	5. È fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei	
	pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per	
	l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e	
	per l'accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.	
	6. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei	
	controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 3 del presente	
	contratto, risultassero non dovute o dovute in parte. Gli importi relativi a prestazioni	
	che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti	
	dall'ATS, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono detratti	
	dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.	
	7. Le tariffe corrisposte a carico del Fondo sanitario regionale sono comprensive di	
	qualsiasi onere fiscale.	
	Articolo 6 Sicurezza dei lavoratori	
	1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti	
	necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di	

	prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs.	
	81/2008 e ss.mm. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.	
	2. Il soggetto gestore di Unità d’Offerta dichiara di essere a conoscenza degli obblighi	
	vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull’igiene del lavoro.	
	3. Il soggetto gestore di Unità d’Offerta si impegna altresì a adottare, nell’esecuzione del	
	presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza	
	e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori	
	impiegati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell’ambiente	
	con particolare riferimento all’inquinamento delle acque e dell’aria ed allo smaltimento	
	dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi.	
	Articolo 7 Penali, sospensione e risoluzione del contratto	
	1. La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati all’art. 2, comma 4 in assenza	
	della clausola di cui alla lettera b), costituisce grave inadempimento contrattuale che	
	comporta a carico del soggetto gestore di Unità d’Offerta il pagamento di una penale di	
	importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con	
	diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con le	
	somme eventualmente dovute al soggetto gestore di Unità d’Offerta in virtù del	
	contratto.	
	2. In presenza dell’inadempimento di cui al precedente comma, il contratto potrà essere	
	risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., e potrà essere	
	disposta la revoca dell’accreditamento.	
	3. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le	
	sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca	
	dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento determina l’automatica e	
	contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la	

	continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione	
	all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale sospensione	
	dell'efficacia del contratto.	
	4. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l'ATS	
	contesta per iscritto l'inadempimento, assegnando al soggetto gestore d'Unità d'Offerta	
	un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale	
	termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate nei termini, l'ATS	
	può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le	
	ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di	
	reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.	
	5. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del	
	contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma precedente il	
	contratto può essere sospeso dall'ATS da un minimo di tre ad un massimo di 12 mesi o	
	direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la continuità	
	assistenziale.	
	6. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno	
	in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.	
	7. Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei reati	
	di cui al Capo II, Titolo II del codice penale a carico del legale rappresentante del	
	soggetto gestore d'Unità d'Offerta, laddove il soggetto gestore, a seguito della	
	condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta	
	dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.	
	8. Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del	
	contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa	
	antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.	

	9. Resta in ogni caso fermo quanto già previsto all'art. 3, comma 3.	
	10. La definitiva effettiva cessazione dell'attività per decisione del soggetto gestore, di cui all'art. 1 comma 5, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.	
	Articolo 8 Clausola di manleva	
	1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto, nel limite massimo di euro 2.000.000 per sinistro.	
	Articolo 9 Clausola di salvaguardia	
	1. Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore di Unità d'Offerta accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.	
	2. Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.	
	Art. 10 Durata	
	1. Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (1/1/2023 – 31/12/2023) ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.	
	Art. 11 Trattamento dei dati personali	
	1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione	

	ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di	
	cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati	
	personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al	
	Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo	
	n.101/2018.	
	2. L'ATS e il soggetto gestore d'Unità d'Offerta, per le finalità proprie del presente	
	contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.	
	3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività	
	definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:	
	a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli	
	assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore di Unità	
	d'Offerta e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal	
	presente contratto e dalla disciplina in materia;	
	b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni	
	responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di	
	cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo	
	e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi	
	da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;	
	c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai	
	risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui	
	dovesse venire a conoscenza;	
	d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione	
	delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di	
	dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;	
	e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di	

sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;

f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

4. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, inoltre:

a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;

b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;

c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Art. 12 Imposta di bollo

1. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta.

Art. 13 Norma di rinvio e adeguamento

1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

	in materia.	
	2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché	
	di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del	
	presente contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.	
	3. In tali casi il soggetto gestore di Unità d’Offerta ha facoltà, di recedere dal contratto,	
	a mezzo di formale comunicazione da notificare all’ATS e alla Direzione regionale	
	competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità	
	assistenziale degli utenti.	
	4. Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere	
	nazionale senza che maggiori oneri derivino per l’ATS. Anche in tal caso il soggetto	
	gestore di Unità d’Offerta può recedere dal contratto nei termini di cui al comma 3.	
	5. Le parti danno atto che, al fine di rispondere alle esigenze dell’emergenza Covid 19, i	
	servizi oggetto del presente contratto potranno essere assicurati attraverso forme	
	alternative a quelle previste dalla specifica normativa di esercizio e accreditamento,	
	sulla base delle apposite indicazioni nazionali e regionali emanate per rispondere alle	
	eventuali sopravvenute esigenze dettate dall’evolversi del quadro epidemiologico.	
	Art. 14 Foro competente	
	1. Per le sole controversie derivanti dall’interpretazione del presente contratto è	
	competente il Foro corrispondente alla sede legale dell’ATS.	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341, comma 2 c.c. si approvano espressamente	
	le seguenti clausole:	
	art. 4, comma 2	
	art. 8 Clausola di manleva	
	art. 9 Clausola di salvaguardia	
	Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.	

Bergamo, 30/06/2023

il Direttore Generale

il Legale Rappresentante

ATS Bergamo

Casa di Cura Habilia SpA

Dott. Massimo Giupponi

Dr. Roberto Rusconi